

## APPROFONDIMENTO CIVILE

## Permesso straordinario al detenuto per salutare il padre morente, la giustizia tra rigore e umanizzazione della pena

<b>Data pubblicazione:</b>	12/05/2025
<b>Autore:</b>	Avv. Roberto Francesco Iannone
<b>Categoria:</b>	Civile

### Contenuto

Con un provvedimento recente, la **Terza Sezione della Corte d'Appello di Palermo** ha accolto un'istanza presentata dagli **avvocati Andrea Fortunato e Daniele Di Gregorio**, difensori di un detenuto -per reati gravissimi - concedendo un **permesso straordinario di necessità**, ai sensi dell'**art. 30, comma 2, dell'Ordinamento Penitenziario**.

Il motivo? Il padre del detenuto è **gravemente malato**, oncologico in fase terminale, affetto da demenza e da patologie, tali da renderlo non trasportabile. Un quadro clinico drammatico, che ha spinto i giudici a riconoscere la legittimità di un permesso **una tantum**, "**per una sola volta ed in via eccezionale**", per consentire al figlio di **salutare il genitore in punto di morte**

#### L'ART. 30, COMMA 2, ORDINAMENTO PENITENZIARIO

L'art. 30, comma 2, della Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), stabilisce che «*al condannato può essere concesso di uscire dal carcere per un tempo determinato, in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente*».

Si tratta di un istituto *eccezionale e discrezionale*, **quindi non automatico (ancora meno per i detenuti per reati gravi, come nel caso di specie)**, che impone una rigorosa verifica da parte del magistrato di sorveglianza o del giudice competente, e richiede condizioni stringenti:

- la gravità dell'evento familiare (malattia terminale, imminente decesso);

- la compatibilità del permesso con le esigenze di sicurezza pubblica e di prevenzione del rischio di fuga o contatti illeciti;
- la possibilità di predisporre adeguate misure di vigilanza.

### LE CONDIZIONI DEL PERMESSO IN ESAME

Nel caso in esame:

- Il soggetto è detenuto per reati legati all'art. 416-bis c.p. (criminalità organizzata);
- Non aveva mai fruito in passato di analoghi benefici.
- Non intratteneva colloqui con il padre dal settembre 2023.

Il permesso è stato concesso:

- **per un massimo di 1 ora e 30 minuti;**
- **sotto scorta continua** della Polizia Penitenziaria;
- con divieto assoluto di comunicazione con terzi;
- senza manette, **compatibilmente con le esigenze di sicurezza.**

Tutto ciò presso l'abitazione del padre, in una data **non coincidente con l'udienza del processo a carico dell'imputato**, per evitare interferenze.

### CONCLUSIONI

Anche nei confronti di chi è accusato dei reati più gravi, il principio costituzionale di **umanizzazione della pena** deve trovare applicazione.

La possibilità di vedere un genitore morente – seppure in condizioni rigidamente controllate – è una **minima, ma fondamentale espressione di civiltà giuridica.**

Chi sconta una pena (o è in attesa di giudizio) resta, prima di tutto, **una persona.** E l'umanizzazione non è una concessione arbitraria: è un **dovere dello Stato di diritto.**

**Avv. Michelealfredo Chiariello** Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti [www.avvmichelealfredochiariello.it](http://www.avvmichelealfredochiariello.it) e [www.studiolegalechiariello.it](http://www.studiolegalechiariello.it), nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.